

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.): ANNO 2018**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall' art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dal D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 1, commi 142, 143 e 144 della L. 296 del 27.12.2006, dal D.lgs. 14.3.2011, n. 23.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Malegno, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Malegno, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita con il presente regolamento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

Art. 5

Determinazione dell'imposta e soglia di esenzione

1. Con decorrenza 1.1.2015, l'aliquota è determinata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138 del 13.8.2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14.09.2011, nella misura dello 0,45% con soglia di esenzione ad € 12.000,00, con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione dell'organo competente.
3. In caso di mancata adozione e/o pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2) si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
 2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2018.
-